



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 del 09.01.2026

Oggetto:

COPIA

Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2026 - 2028.

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 12:50, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	A
MELIS FRANCESCO	VICE SINDACO	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
REGINALI DANIELE	ASSESSORE	P
SPIGA VITO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P
CONCAS NICOLA	ASSESSORE	A
SCEMA CARLOTTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO presente nella sede comunale

Assume la presidenza MELIS FRANCESCO in qualità di Vice Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori ANGELA SCARPA, GIORGIANA CHERCHI e CARLOTTA SCEMA

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29.11.2022 ed in particolare l'articolo 13, rubricato "Sedute della Giunta".

Come indicato nel frontespizio del presente atto, all'appello delle ore 12.50 del 09.01.2026 risulta che:

- Il Vice Sindaco, Francesco Melis, è presente fisicamente nella casa comunale;
- Il Segretario Generale, Dott. Marco Marcello, è presente fisicamente nella casa comunale;
- Gli Assessori Vito Spiga e Daniele Reginali sono presenti fisicamente nella casa comunale;
- Gli Assessori Angela Scarpa, Giorgiana Cherchi e Carlotta Scema sono presenti in collegamento da remoto;

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano le disposizioni regolamentari stabilite dalla sopracitata deliberazione di Consiglio comunale.

La Giunta Comunale

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2026 - 2028 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2026-2028. Approvazione;

dato atto che i suddetti documenti rappresentano gli strumenti essenziali per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione di tutta l'attività dell'Ente;

richiamati l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

visto l'art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce:

1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi

esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (... terzo periodo soppresso n.d.r);

preso atto che dal PEG è pertanto eliminato il piano degli obiettivi e il piano della performance in quanto il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono assorbiti nel P.I.A.O. (articolo 2, comma 1 D.P.R. 24.06.2022, n. 8);

considerato che il Piano della performance con la previsione del Piano pluriennale delle attività di funzionamento 2026 - 2028 (P.P.A.F) e il piano degli obiettivi specifici aventi il carattere della operatività, esecutività e funzionalità - sono inseriti e approvati con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); in esso sono stabiliti pertanto compiti e obiettivi specifici, nonché tutta l'attività, comprensiva degli indicatori, da svolgersi a cura delle strutture comunali nel periodo temporale 2026 - 2028;

evidenziato che il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

atteso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso

alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”

preso atto che, in data 30 giugno 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, avente ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

visto in particolare l'articolo 1, comma 1 del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, il quale prevede che, nei Comuni con più di 50 dipendenti, i seguenti piani siano assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- a) Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete;
- b) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- c) Piano della performance;
- d) Piano di Prevenzione della Corruzione;
- e) Piano organizzativo del lavoro agile;
- f) Piano di azioni positive;

evidenziato che l'articolo 1, comma 2 del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede inoltre che: “*Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO*”;

ribadito che l'art. 1, comma 4 del medesimo D.P.R. 81/2022 prevede la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*, decretando, pertanto, la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

dato atto, inoltre, che l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 81/2022 prevede che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

esaminato in particolare il decreto 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica: *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07.09.2022 e in vigore dal 22 settembre 2022;

considerato che il suddetto decreto 30 giugno 2022, n. 132 prevede la seguente composizione del PIAO:

- 1) Scheda anagrafica dell'Ente;
- 2) Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione;
- 3) Sezione Organizzazione e Capitale Umano;
- 4) Sezione Monitoraggio;

atteso che ciascuna suddetta sezione del PIAO è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

dato atto che pertanto in considerazione di quanto sopra:

- il PEG rimane un documento di programmazione prettamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio preventivo per ciascun Dirigente e articola gli obiettivi in obiettivi gestionali generali (2° livello programmatico);
- il PIAO ha come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso". Esso pertanto programma gli obiettivi gestionali specifici (3° livello programmatico);

preso atto che pertanto PEG e PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori;

viste le Linee Guida sul PIAO e i relativi manuali operativi approvati dal Ministro della Pubblica Amministrazione con D.M. 30.10.2025;

atteso che nell'ambito dell'iter di predisposizione del PIAO 2026 - 2028 si sta provvedendo a redigere il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance i quali conseguentemente fanno parte del citato Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

considerato inoltre che il PEG 2026 – 2028 si accorda pertanto con il PIAO, in corso di aggiornamento;

visto il decreto legislativo n.118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23/6/11, n. 118, come modificato con D.M. 25 luglio 2023, il quale, al punto 10, definisce le finalità, le caratteristiche, la struttura e il contenuto del P.E.G., oltrechè le modalità di approvazione e l'obbligatorietà del piano esecutivo di gestione;

rilevato che il predetto principio contabile chiarisce al punto 10.1 all. 4/1 che *‘[...] Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione [...] Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati [...]’* e al punto 10.2 all. 4/1 *‘[...] Il PEG assicura un collegamento con [...] la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi [...] Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare [...] Gli “obiettivi di gestione” costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 [...]’*;

dato atto che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'Ente e rappresenta lo strumento di collegamento con il bilancio finanziario e i centri di responsabilità nei quali è articolata la struttura organizzativa dell'ente;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente", integrata con le deliberazioni della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024, n. 125 del 09.04.2025, n. 257 del 10.07.2025 e n. 404 del 31.10.2025;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Patrimonio Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta";
- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris";
- n. 12 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: "Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato al Dott. Riccardo Carta";
- n. 13 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: "Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Amministrativo Contabile alla Dott.ssa Angela Maria Floris";
- n. 15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";
- n. 17 del 23.09.2024 avente ad oggetto: "Nomina dirigente della struttura specialistica - Unità di progetto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000";
- n. 18 del 24.09.2024 avente ad oggetto: "Affidamento incarico dirigenziale ad interim";
- n. 01 del 31.03.2025 avente ad oggetto: "Affidamento incarico dirigenziale ad interim";
- n.10 del 30.09.2025 avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale. Provvedimenti";
- n. 11 del 13.10.2025 avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale. Comandante dott. Davide Ullasci";
- n. 12 del 05.11.2025 avente ad oggetto: "Nomina del Segretario comunale del Comune di Iglesias quale Segretario titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Iglesias, Pompu, Vallermosa e Carloforte";

considerate in particolare le funzioni assegnate ai Dirigenti di Settore;

dato atto che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

considerato che attraverso il PEG:

- si provvede ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie in termini di competenza, di cassa e a residuo, necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- vengono assegnati gli obiettivi aventi carattere generale, appartenenti al secondo livello programmatico (2° livello programmatico: Livello gestionale generale);

rilevato inoltre che:

- la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- la definizione degli obiettivi di gestione generale comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario e che, in tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;
- il bilancio assegna le risorse economiche a tutte le strutture dell'Ente ed appare coerente identificare gli obiettivi di secondo livello di cui ai principi contabili, con gli obiettivi gestionali generali dell'Ente;
- entro il 31 gennaio verrà approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ritenuto, per quanto esposto, di autorizzare con questo stesso atto i titolari dei PEG ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi collegati all'attività e al raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel DUP e prefissati nei limiti dello stanziamento previsto nel piano esecutivo di gestione assegnato, in ossequio al principio autorizzatorio cui è improntato il bilancio a valenza pluriennale, nei limiti degli stanziamenti in esso previsti;

precisato che tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2026 da parte dei Dirigenti, finalizzati alla prosecuzione dell'attività ordinaria e discendenti dal PEG, si intendono con la presente formalizzati;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (entrate e spese) 2026 - 2028, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli obiettivi generali di gestione 2026 - 2028 in esso contenuti e allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che, ai sensi di legge, entro il 31 gennaio verrà approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2026 - 2028) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel quale gli obiettivi generali (2° livello programmatico) di cui al presente atto, adottati in coerenza con gli obiettivi strategici del DUP (1° livello programmatico), saranno declinati negli obiettivi gestionali specifici (3° livello programmatico);
4. di affidare ai Dirigenti, come individuati con i provvedimenti sindacali citati in premessa, le risorse finanziarie di entrata e di spesa facenti capo a ciascun centro di responsabilità e centro di costo così come risulta dai prospetti allegati;
5. di precisare che tutti gli atti amministrativi adottati dal 01.01.2026 da parte dei Dirigenti, finalizzati alla prosecuzione dell'attività ordinaria e discendenti dal PEG, si intendono con la presente formalizzati;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione;
7. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/01/2026

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA FLORIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/01/2026

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA FLORIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

F.TO FRANCESCO MELIS

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2026

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **21/01/2026** al **05/02/2026** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/01/2026, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.01.2026

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCO MARCELLO